Deliberazione n. 102/2026/PASP

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del giorno 10 settembre 2026
Comune di Monterenzio (BO)
Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int.;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e succ. mod. ed int.;
VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 159/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;
VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023, concernente l'approvazione delle "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dell'8 aprile 2026, avente ad oggetto «COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERENZIO APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO», trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0004866 del 15 luglio 2026;
VISTO il decreto presidenziale n. 41/2026 del 27 luglio 2026, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 10 settembre 2026;
VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;
UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Monterenzio (BO), con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER - 0004866 del 15 luglio 2026, ha inviato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dell'8 aprile 2026 – corredata dei relativi allegati – avente ad oggetto: "COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERENZIO APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO".
1.2. Con il suddetto atto, l'organo di governo ha deliberato di:
- integrare il DUP 2026-2028 concernente le "Linee di sviluppo sostenibile e innovazione energetica";
- confermare l'indirizzo politico favorevole alla realizzazione di una "Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica Amministrazione e Solidale" (CERPAS) sulla base della proposta progettuale presentata da Solar Info Community s.r.l. Società Benefit, protocollo generale n. 0012201 del 04/11/2025, di realizzazione della "Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica Amministrazione e Solidale (CERPAS) del Comune di Monterenzio (BO)", approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 05 novembre 2025;
- autorizzare il Sindaco a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica Amministrazione e Solidale (CERPAS) sul territorio del Comune di Monterenzio in forma di associazione non riconosciuta mediante una scrittura privata autenticata, ricercare soci mediante forme di consultazione pubblica e, infine, apportare eventuali correzioni o modifiche ritenute necessarie o opportune alla formalizzazione degli atti, nel rispetto della sostanza di quanto

allegato alla deliberazione consiliare *de qua*;
- approvare gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione della Comunità Energetica Rinnovabile Pubblica Amministrazione e Solidale (CERPAS) del Comune di Monterenzio;
- prendere atto della nota illustrativa;
- dare atto che la CERPAS sarà denominata "MONTERENZIO CERPAS";
- dare atto dell'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Monterenzio nonché dell'assenza di obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Monterenzio;
- dare atto della rilevanza del provvedimento ai fini del popolamento della sezione Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile di servizio competente.
L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
1.3. Ai fini della pronuncia *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 l'Ente ha trasmesso unitamente alla deliberazione consiliare di costituzione della CERPAS la documentazione di seguito indicata:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 5 novembre 2025 avente ad oggetto "Indirizzo e approvazione della proposta per la realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile della Pubblica Amministrazione e Solidale (CERPAS)";
- lo schema di atto costitutivo dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, lo statuto della costituenda associazione non riconosciuta e la nota illustrativa del Modello organizzativo e di gestione degli incentivi nella CERPAS (rispettivamente allegati A, B e C alla deliberazione consiliare);
- l'avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni di interesse di cittadini, imprese e altri soggetti, a partecipare alla creazione di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) sul territorio di Monterenzio;
- il questionario di cui alla deliberazione n. 32/2023/INPR di questa Sezione regionale di controllo.
1.4. Nelle premesse della delibera, il Consiglio comunale ha evidenziato, tra l'altro:
- la centralità nel quadro normativo europeo del cittadino consumatore e produttore, al quale perciò garantire un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica mediante le "Comunità Energetiche Rinnovabili";
- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" di massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per la collettività, per i cittadini e per le imprese in considerazione del ruolo che tali forme di autoconsumo assumeranno nell'attuazione della transizione ecologica promossa e sostenuta dal PNRR;
- l'incentivazione del diretto coinvolgimento dei partecipanti alle comunità nelle diverse fasi del processo produttivo, atteso che essi potranno produrre, consumare e scambiare la propria

energia, ottenendo, in base alla normativa vigente, dei benefici economici;
- il ruolo del comune nel contesto della comunità per facilitare la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini;
- l'intenzione dell'Ente di voler promuovere nel territorio comunale lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte si soggetti pubblici e privati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente sia trasmesso dall'amministrazione "*all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21*-bis *della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*" (cfr. art. 5, c. 3) e che, "*Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito* internet *istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito* internet *istituzionale, a tali ragioni*" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte;
b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università

o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21*-bis *della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento*" (cfr. art. 5, c.3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) i c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni ed alle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica; **c)** alla sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) il c. 3 dell'art. 5, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento della finanza pubblica, "*trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta* spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento*" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020). Pertanto, "*la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P.,* [le cui norme configurano] *parametri interposti* [di coordinamento finanziario *ex* art. 117, c. 3, Cost.] *sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

1.4. Il predetto inquadramento concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla

L. n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 *("l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione")*.

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*": all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che "*5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20* [*1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.*], *delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società* in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sull'atto di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio del Comune di Monterenzio.

2.2. In base alla disposizione menzionata, come detto, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta), affinché la magistratura contabile possa vagliarne la conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno

individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la Magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le forme, modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (c.d. obbligo di motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)",* mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla Sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente

apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale ed al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4* [del T.U.S.P.], *evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", nonché "*della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".*

2.9. È dunque alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dal Comune di Monterenzio (BO) ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'Ente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

2.10. Si dà atto che ai fini dell'istruttoria, l'Ente ha trasmesso il questionario di cui alla deliberazione n. 32/2023/INPR, debitamente compilato, contenente gli elementi informativi richiesti in ordine alla conformità dell'operazione ai parametri previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016.

3. Competenza alla pronuncia

3.1 Ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie l'art. 5, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 opera un riparto di competenza tra le Sezioni riunite in sede di controllo ("*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali*"), le Sezioni regionali di controllo ("*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*") e la Sezione controllo Enti ("*per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958*").

3.2. Sul tema si sono pronunciate le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, affermando, che "*1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di*

un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). […]".

3.3 Tanto premesso, ai sensi della citata disciplina di cui all'art.5, c. 4 del T.U.S.P. si ritiene sussistere la competenza di questa Sezione a pronunciarsi sull'istanza in questione.

4. Ammissibilità dell'istanza

L'ammissibilità dell'istanza deve essere vagliata sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo.

4.1. Quanto all'oggetto, in base al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del T.U.S.P. la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite.

La nozione di società, *ex* art. 2, c. 1, lett. l), del T.U.S.P. ricomprende "gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile".

Il caso di specie concerne la costituzione da parte del Comune di Monterenzio (BO) di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione non riconosciuta.

Più nel dettaglio, l'art. 1 dell'atto costitutivo allegato alla deliberazione consiliare al vaglio della Corte contempla la costituzione di un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e del Codice civile.

Ancora, l'art. 11 dell'atto costitutivo, in forza dell'art. 37 c.c., vieta la divisione del fondo comune e preclude ai soci di pretendere la restituzione della quota versata in caso di recesso.

La definizione di società fornita dal T.U.S.P. è ancorata alla nozione di società ricavabile dall'art. 2247 c.c., sicché, per aversi una società a partecipazione pubblica è necessario il conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività organizzata allo scopo di dividerne gli utili.

Ciò che è escluso dall'atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile.

La deliberazione di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile trasmessa dal Comune di Monterenzio (BO), pertanto, esula dall'alveo di operatività dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, talché non è suscettibile di essere vagliata dalla Corte dei conti ai sensi e per gli effetti della citata disposizione (v. del. SRCVEN/82/2026/PASP).

4.2. L'esame dell'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo soggettivo è assorbito dalle considerazioni dianzi svolte circa l'oggetto della medesima.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, alla luce di quanto esposto,

DICHIARA

il non luogo a deliberare *ex* art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sulla richiesta presentata dal Comune di Monterenzio (BO) nei termini esposti in motivazione;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, al Comune di Monterenzio (BO), ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Monterenzio (BO) entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Prof. Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 14 settembre 2026
Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)